

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedimento di valutazione di impatto ambientale. Proponente: EUROSTRADE S.N.C.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di C.P. n. 72 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020 al 28 febbraio 2018, e di fatto autorizza gli enti locali all'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*", che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";

Richiamate:

- la Legge n. 447 del 27/10/1995 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;
- il DM 5 febbraio 1998, individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- il D.Lgs. n. 42/2004, *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- il D.M. 17 dicembre 2009 di istituzione del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti – Sistri;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 - Attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176/2015;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 *"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I."* [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3];
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"* (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii.);
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n° 18 *"Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n° 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo"*;
- il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28 dicembre 2006 e s.m.i. (Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31 gennaio 2007, Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/200, Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015 e Delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 19/05/2015);

Richiamato altresì che:

- l'art. 19 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 14, terzo comma, del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*, attribuisce al soggetto gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste;
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";

- l’art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l’attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: “il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31”;
- l’art. 124 del D.Lgs. n° 152 dello 03 Aprile 2006 “Norme in Materia Ambientale” dispone: “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....”;
- l’art. 103 del D.Lgs. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: “...per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità .a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....”;
- l’art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d’acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali;
- che l’art. 4 della L. R. n° 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l’art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l’art. 12 della L. R. n° 3 del 12/02/2002, stabilisce che “Per l’esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l’impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa”;
- l’art. 14, c. 1, della L.R. n. 11/2001 sancisce che “Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto”;
- l’art. 15 della suddetta L.R. n. 11/2001 stabilisce che “nell’ambito della procedura di VIA ... l’autorità competente indice obbligatoriamente ... una Conferenza di Servizi per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto” e che “la Conferenza di Servizi provvede all’esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità stabilite dall’articolo 14 e successivi della L. n. 241 del 07.08.1990;

Premesso:

- che con istanza pervenuta, in allegato a nota n.10746 del 28/11/2016, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Melissano, acquisita agli atti della Provincia lo 05/12/2017, al protocollo n. 67785, EUROSTRADA S.n.c.. di Fasano Dalmazio e C. (P. IVA 01198780759), società con sede legale in Melissano, Contrada Vore – Z.I., ha chiesto la valutazione di impatto ambientale relativamente alla realizzazione e all’esercizio di variante ad impianto di riciclaggio e recupero di materiali speciali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione ubicato in area industriale del Comune di Melissano, su lotto individuato in N.C.T. al Foglio 4, Particelle 813 e 85;

- che con PEC del 13/01/2017, EUROSTRADE S.n.c. ha trasmesso copia delle pubblicazioni sul B.U.R.P. (n. 138 dello 01/12/2016), sull'Albo Pretorio del Comune di Melissano (dal 29/11/2016) e comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'annuncio su quotidiano locale e nazionale del 30/11/2016. Con successiva PEC del 30/01/2017 sono stati trasmessi estratti di avvenuta pubblicazione dell'avviso su quotidiano a diffusione locale e nazionale (edizioni del 30/11/2016);
- che il progetto proposto consiste nella realizzazione di un ampliamento dell'impianto su una porzione di lotto di proprietà, contiguo all'impianto esistente (particella 85), tipizzato dal PUG vigente come zona CP3 (attività produttive decontestualizzate – ex art. 5 DPR 447/98), i cui lavori di sistemazione parziale e per circa 3.500 mq del lotto, sono stati assentiti con Autorizzazione Unica n. 08/2012 del 13/09/2012;
- che con riferimento alla normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto dell'impianto di gestione rifiuti di che trattasi è riconducibile alla categoria progettuale "A.2.f) impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate/giorno mediante operazione di cui alla lettera R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006", dell'Allegato A.2 della L. R. n. 11/2001 e s.m.i.. la sua realizzazione ed esercizio in oggetto di quanto proposto è subordinata alla acquisizione di:
 - Iscrizione nel Registro Provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- che con nota n. 6876 dello 08/02/2017 il competente Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento avente ad oggetto la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale inerente un "Impianto di riciclaggio e recupero di materiali speciali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione. Ampliamento dell'area di stoccaggio rifiuti da trattare e rimodulazione dei quantitativi di rifiuti trattati per ciascuna delle tipologie già autorizzate", ubicato in Z.I. del Comune di Melissano, e, contestualmente, all'indizione di Conferenza dei Servizi in forma simultanea e sincrona, convocata, per la prima seduta, in data 06/03/2017;
- che l'Autorità di Bacino della Regione Puglia ha comunicato, con nota protocollo n. 2941 dello 02/03/2017, assunta in atti lo 07/03/2017 (prot. n. 12262), che « *In riferimento alla vs nota prot. n. 6876 del 08/02/2017, acquisita con ns prot. n. 1844 del 10/02/2017, con la quale veniva convocata per il giorno 06/03/2017 la conferenza dei servizi relativa al progetto in epigrafe presso la sede provinciale, visti gli elaborati desunti dal portale provinciale, si prende atto che l'ufficio tecnico comunale ha rilasciato parere di compatibilità al PAI in virtù della delega prevista dall'art. 4 L.R. 19/2013, ricadendo l'area d'intervento in BP* »;
- che in data 06/03/2017 si è tenuta la seduta iniziale della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati, tramite PEC, in allegato a nota n. 13532 dello 08/03/2017;
- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:

« ... *omissis* ...

I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno.

Alle ore 10,30, constatata la presenza di:

- EUROSTRADE S.n.c.: Dott. Paolo Fasano, legale rappresentante; Dott.ssa Luisa Ria e Ing. Luigi Ricchiello, consulenti tecnici;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO: Arch. Marzia Angelini;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
- COMUNE DI MELISSANO: dott. Tommaso Manco;
- PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Ing. Mario Manna;

e la assenza di:

- ASL LECCE Area Sud - S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L.;
- AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;

la seduta è aperta.

Ad introduzione dei lavori il dott. Piccinno riferisce che la società EUROSTRADE S.n.c. gestisce dal 2008 un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nella Zona Industriale di Melissano, con autorizzazione a gestire rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n° 152/2006. Altre autorizzazioni ambientali riguardano le emissioni in atmosfera, ex art. 269, e lo scarico sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e del R. R. n° 26/2013. Tutte le autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia sono state di recente rinnovate con l'atto di adozione di A.U.A. di cui alla D.D. n. 1945 dello 09/11/2015.

Lo stesso dott. Piccinno informa che l'attivazione della procedura di V.I.A. si è resa necessaria per la circostanza che le operazioni di recupero R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche per una quantità annua di 120.000 tonnellate, equivalgono a una potenzialità giornaliera che eccede la soglia di 50 tonnellate/giorno, e di conseguenza la attività dell'impianto nel futuro assetto è riconducibile alla voce "A.2.f)" dell'Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001.

Successivamente si dà lettura di nota 02/03/2017, protocollo n. 2941, con cui l'Autorità di Bacino - Puglia ha dato atto che l'Ufficio Tecnico comunale ha già rilasciato parere di compatibilità al PAI in virtù della delega prevista dall'art. 4 della L.R. 19/2013, ricadendo l'area d'intervento in area di bassa pericolosità idraulica.

Come risposta a richiesta di chiarimenti circa i titoli abilitanti alla gestione dell'impianto, la società proponente dichiara di essere intenzionata ad avvalersi ancora delle "procedure semplificate".

La Conferenza dà pertanto atto che il procedimento è da intendersi di sola Valutazione di Impatto Ambientale; il provvedimento da adottarsi coordinerà la VIA e l'atto di adozione dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), quest'ultima da rilasciarsi dal Comune di Melissano. Per quel che concerne gli aspetti connessi con la pianificazione paesaggistica i rappresentanti della Soprintendenza e del Comune evidenziano che il progetto non richiede l'accertamento di compatibilità paesaggistica o l'autorizzazione paesaggistica.

Da parte della Provincia si fa rilevare, riguardo alle limitazioni insite nella autorizzazioni ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n° 152/2006, che l'operazione di riciclo/recupero [R5] di materiali inerti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali e quant'altro, si sostanzia nell'impiego diretto in cantiere, risultando quindi pertanto preclusa ogni forma di cessione a terzi.

In seguito la Conferenza passa alla valutazione tecnica del progetto di variante.

Il Responsabile SUAP del Comune di Melissano, dott. Manco, conferma che quanto raffigurato nella Tavola n.2 corrisponde allo stato di fatto.

Dopo ampia discussione, con interventi dei rappresentanti delle Amministrazioni/Enti partecipanti, si conviene di richiedere alla società proponente le seguenti integrazioni:

- Estratto catastale aggiornato;*
- Documentazione fotografica;*
- Sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto, relative allo stato di fatto e di progetto, con indicazione delle quote altimetriche;*
- Planimetria generale con indicazione delle pendenze;*
- Specifiche delle sistemazioni a verde;*
- Specifiche e particolari costruttivi delle recinzioni perimetrali;*
- Particolari delle griglie di raccolta delle acque meteoriche;*
- Particolari dell'impianto di sfangaggio mezzi;*
- Calcoli di dimensionamento delle pavimentazioni in cls di progetto, che ne attestino il requisito di carrabilità.*

Il rappresentante di ARPA Puglia, ing. Gugliucci, richiede che la valutazione previsionale delle emissioni sia effettuata utilizzando un modello di dispersione tridimensionale, che tenga conto dei ricettori presenti e

delle caratteristiche meteorologiche locali.

Il proponente assume l'impegno di inoltrare la suddetta integrazione documentale agli enti convocati alla Conferenza.

La delegata della Soprintendenza, arch. Angelini, si riserva di esprimere il parere, per quanto di competenza, in seguito all'esame della documentazione integrativa.

... omissis ...»;

- che in data 27/03/2017 lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Melissano ha trasmesso la documentazione integrativa predisposta dal proponente richiesta dalla Conferenza (acquisita in atti al protocollo n.18826 dello 03/04/2017);
- che con nota protocollo n.7667 del 13/04/2017, registrata al protocollo n. 22523 del 20/04/2017, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, informa che « ... tenuto conto di quanto sopra esposto, la Scrivente non rileva motivi ostativi alla realizzazione delle opere previste, segnalando tuttavia la necessità di prevedere opere di mitigazione e compensazione, tese sia a diminuire l'impatto visivo della nuova area di stoccaggio, sia alla reintegrazione delle colture tradizionali e degli elementi tipici del paesaggio locale, di seguito indicate»;
- che con lettera del 23/05/2017, prot. n. 29925, la Conferenza dei Servizi è stata convocata, a prosecuzione dei lavori, per il giorno 15/06/2017;
- che con nota n. 37791 del 15/06/2017, acquisita al protocollo n.35782 del 19/06/2017, ARPA Puglia - DAP Lecce « ... nell'attesa della convocazione della successiva Conferenza e dell'espressione del parere di competenza del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia ... » ha trasmesso il parere prot. n.37646 del 14/06/2017 espresso dal proprio centro regionale Aria (CRA), struttura dedicata alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
- che nel corso della seconda riunione della Conferenza, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 35214 del 15/06/2017, è scaturito quanto di seguito:

« ... omissis ...

I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno.

Alle ore 10,30, constatata la presenza di:

- EUROSTRADE S.n.c.: Dott. Paolo Fasano, legale rappresentante; Dott.ssa Luisa Ria e Ing. Luigi Ricchiello, consulenti tecnici;
- COMUNE DI MELISSANO: Dott. Tommaso Manco, Responsabile S.U.A.P.;
- PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Geom. Sergio Serra;

e la assenza di:

- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO;
- ASL LECCE Area Sud - S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L.;
- AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;

la seduta è aperta.

Ad introduzione dei lavori il dott. Piccinno provvede alla lettura del verbale della seduta di apertura della C.d.S., del giorno 06/03/2017.

In seguito si dà lettura di:

- 1) *Nota 13/04/2017, protocollo n. 7667, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, informa che « ... tenuto conto di quanto sopra esposto, la Scrivente non rileva motivi ostativi alla realizzazione delle opere previste, segnalando tuttavia la necessità di prevedere opere di mitigazione e compensazione, tese sia a diminuire l'impatto visivo della nuova area di stoccaggio, sia alla reintegrazione delle colture tradizionali e degli elementi tipici del paesaggio locale, di seguito indicate».*

2) Nota 15/06/2017, protocollo n. 37791, con cui ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce ha inviato il parere del proprio Centro Regionale Aria, che ha formulato osservazioni e richieste di chiarimenti. In seguito la Conferenza passa a esaminare gli elaborati tecnici predisposti dal proponente a riscontro delle richieste della Conferenza e inviate agli enti dal SUAP del Comune di Melissano con nota di trasmissione n. 2893 del 27/03/2017.

Dopo ampia discussione, la Conferenza valuta esauritivi gli elaborati esibiti, ferme restando le osservazioni e i rilievi espressi dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, rispetto alle quali la società proponente assume l'impegno di fornire puntuali chiarimenti.

Alle ore 11,30 la Conferenza sospende i lavori, per aggiornarsi a seguito dei chiarimenti che il proponente fornirà ad ARPA.

Il presente verbale, corredato dalla nota ARPA prot. n. 37791/2017, sarà comunicato alle Amministrazioni/Enti interessati

... omissis ...»;

- che in data 09/10/2017 lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Melissano ha trasmesso documento di analisi delle emissioni in atmosfera richiesti da ARPA Puglia con nota 15/06/2017, protocollo n. 37791 (acquisito in atti al protocollo n.59939 del 10/10/2017);
- che con nota 01/12/2017, prot. n. 73376, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha convocato, per il giorno 14/12/2017, la Conferenza dei Servizi, al fine di procedere all'esame degli ulteriori elaborati prodotti dal proponente e all'acquisizione dei pareri conclusivi, per quanto di rispettiva competenza, sul progetto;
- che nel corso delle suddetta terza seduta del giorno 14/12/2017 si è evidenziato, come risulta dal verbale dei lavori trasmesso giusta nota n. 77170 del 15/12/2017, quanto di seguito:

« ... omissis ...

Alle ore 10,30, constatata la presenza di:

- EUROSTRADE S.n.c.: Dott. Paolo Fasano, legale rappresentante; Ing. Luigi Ricchiello, consulente tecnico;
- COMUNE DI MELISSANO: Dott. Tommaso Manco, Responsabile S.U.A.P.;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
- PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;

e la assenza di:

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO;
- ASL LECCE Area Sud - S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L.;

la seduta è aperta.

Ad introduzione dei lavori il dott. Piccinno riassume quanto dibattuto nel corso delle precedenti sedute della C.d.S..

Il delegato di ARPA PUGLIA, ingegner Gugliucci, da lettura di nota protocollo n.76271 del 14/12/2017, contenente le positive valutazioni espresse dal proprio Centro Regionale Aria sull'elaborato "Impatto sull'aria (ottobre 2017)". Per quanto riguarda gli aspetti legati al rumore viene data lettura di nota n.1631 del 12/01/2017 dell'U.O. Agenti Fisici in cui si esprime parere favorevole condizionato al progetto.

Entrambi i documenti sono depositati per l'acquisizione agli atti della Conferenza.

Lo stesso ingegner Gugliucci detta le seguenti prescrizioni:

- al fine di limitare la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi all'interno dell'area di impianto la stessa dovrà essere costantemente inumidita con bagnature periodiche;
- dovrà essere predisposta ed attuata, qualora ve ne ricorra la necessità, una specifica procedura operativa che definisca le modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di sostanze inquinanti, con particolare riferimento all'eventualità che ciò accada sulla pavimentazione non impermeabile;
- le piante da utilizzare per le opere di mitigazione relative alla dispersione delle polveri, dovranno essere di tipo autoctono, a rapido accrescimento e piantumate nel periodo di riposo vegetativo. In caso di mancato attecchimento di alcuni esemplari si dovrà procedere alla tempestiva sostituzione;

- i cumuli di materiale a granulometria sottile, dovranno essere protetti dall'azione del vento con appositi sistemi di copertura e/o sottoposti a bagnatura frequente;
- i veicoli che verranno utilizzati per il trasporto degli inerti, dovranno essere muniti di apposito telone anti polvere sui cassoni;
- qualunque anomalia di funzionamento dei sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati dalla normativa di settore, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
- il rispetto rigoroso del Piano di Monitoraggio Ambientale;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di lavoro devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione previsti in progetto;
- alla dismissione dell'impianto, il sito sarà oggetto di riqualificazione ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- le aree destinate alle attività di recupero rifiuti (aree di messa in riserva, stoccaggio di rifiuti, impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate e segnalate mediante cartellonistica;
- carenatura di nastri, tramogge di carico, vagli e sottovagli nonché in ogni punto dell'impianto dove la movimentazione delle materie trattate potrebbe generare emissioni diffuse.

Il Responsabile SUAP del Comune di Melissano conferma il già espresso parere favorevole al progetto di modifica dell'impianto.

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori della Conferenza, previo richiamo della disposizione di cui all'art.14-ter, c. 7, della L. 241/90, in virtù della quale sarà considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, oppure abbia espresso un dissenso non motivato. ... omissis ...»;

Considerato:

- che la società EUROSTRADE S.n.c., è stata autorizzata dalla Provincia di Lecce, con Determinazione Dirigenziale n. 1450 del 04/07/2013, a svolgere attività di recupero di rifiuti inerti presso l'impianto sito in Melissano alla "Contrada Vore", su area della Zona Industriale censita in catasto al foglio 4, p.lla 813, assentita dal Comune di Melissano con Autorizzazione Unica n. 5 del 16/05/2007;
- che la suddetta autorizzazione consentiva ad EUROSTRADE S.n.c. di recuperare, sino alla data del 29/06/2018, con l'iscrizione al numero 155 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, le seguenti tipologie di rifiuti, secondo la classificazione di cui all'Allegato 1 del D. M. 05/02/1998, per i quantitativi di seguito riportati:

• Tipologia 07.01	11.380	t/a
• Tipologia 07.02	600	t/a
• Tipologia 07.06	600	t/a
• Tipologia 07.31bis	20.000	t/a
• Tipologia 12.03	600	t/a
• Tipologia 12.04	600	t/a
- che con il Provvedimento Prot. n. 10187 del 24/11/2015, il Responsabile del SUAP di Melissano ha rilasciato, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13/03/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e del R.R. 26/2013;
 - lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006;
 - lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 a favore della società EUROSTRADE S.n.c. con sede legale in Melissano alla Contrada Vore (Zona Industriale), P. IVA 01198780759, nella persona del legale rappresentante sig. Dalmazio Fasano, per

l'impianto recupero di rifiuti non pericolosi sito nella medesima sede (individuata in catasto terreni al Foglio 4, particella 813), su un'area di circa 5.255 metri quadri;

- che con la suddetta Autorizzazione è stato approvato il progetto di adeguamento al Regolamento Regionale n. 26/2013 del sistema di captazione, di trattamento delle acque meteoriche e di scarico sul suolo delle acque depurate, da realizzare entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione;
- che con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13/03/2013, con il suddetto provvedimento EUROSTRADE S.n.c. è stata iscritta, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, al n. 155 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, delle seguenti tipologie di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/1998, e per i quantitativi di rifiuto di seguito riportati:

• Tipologia 07.01	14.430 t/a
• Tipologia 07.02	30 t/a
• Tipologia 07.06	1.010 t/a
• Tipologia 07.31 bis	24.500 t/a
• Tipologia 12.03	20 t/a
• Tipologia 12.04	10 t/a

per un quantitativo totale di 40.000 t/anno;

- che con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, EUROSTRADE S.n.c. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con la prescrizione di rispettare il valore di 5 mg/Nm³, quale limite di concentrazione per le emissioni diffuse di polveri totali nell'atmosfera circostante;
- dagli elaborati tecnici dello studio di impatto allegato all'istanza di VIA (vedasi TAVOLA n. 4), oggetto di valutazione, si evince che:
 - al lotto esistente, di circa 6000 metri quadri, verrà aggiunta un'area di circa 3500 metri quadri;
 - dall'ingresso si accede all'area uffici con annessa pesa a bilico, percorrendo area scoperta carrabile pavimentata in conglomerato bituminoso di superficie 3430 metri quadri;
 - in adiacenza agli uffici vi è un capannone di 635 metri quadri per il ricovero degli automezzi;
 - dalla pesa si accede ad un'area scoperta (AREA A) di 3092 metri quadri, per la messa in riserva e per la lavorazione (frantumazione, vagliatura, selezione) dei rifiuti in ingresso, pavimentata in conglomerato cementizio, con sistema di intercettazione e trattamento di depurazione delle acque meteoriche incidenti;
 - in adiacenza vi è un'area scoperta (AREA B) di 2233 metri quadri, con pavimentazione in battuto di misto cava (spessore 50 cm) posata su strato impermeabile di argilla di 50 cm e su telo di TNT (geotessuto) per lo stoccaggio delle materie prime seconde ottenute dalla lavorazione, suddivise per pezzatura, e per il transito dei veicoli;
 - nella suddetta area verranno interrati i due impianti di depurazione che trattano le acque meteoriche delle suddette aree scoperte (AREA A + AREA B); le acque trattate saranno riutilizzate per umidificare i cumuli di stoccaggio e quelle in eccesso saranno scaricate nei primi strati del suolo tramite trincea disperdente, realizzata nell'adiacente area a fondo naturale (come indicato nella TAVOLA n. 5);
 - l'impianto di irrigazione/bagnatura dei cumuli è alimentato sia da una cisterna di accumulo delle acque meteoriche depurate che da un pozzo di emungimento autorizzato;
 - il contenimento delle emissioni diffuse di polveri viene attuato anche mediante:
 - a) piantumazione di alberi di essenze autoctone lungo il perimetro dell'impianto;
 - b) lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita mediante passaggio in apposito canale di acqua;
 - c) utilizzo di macchinario di frantumazione munito di sistema di nebulizzazione integrato;
 - lo studio previsionale di impatto acustico indica che le immissioni sonore non supereranno i 60 dB (A) a fronte di un limite di 70 dB(A);

- il Piano di Monitoraggio Ambientale (Allegato A.1) allegato al progetto indica le modalità e le postazioni scelte per il monitoraggio delle emissioni di polveri in atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'impianto;
- le tipologie dei rifiuti recuperati presso l'impianto, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, sono immutate rispetto a quelle autorizzate con la citata D. D. n. 10187 del 24/11/2015, mentre vengono incrementati i quantitativi totali fino a 120.000 tonnellate per anno:

Tipologia 7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto	
Provenienza	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	
Caratteristiche del rifiuto	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto	
Codici CER	[170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R13 - R5	Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]
	R5 - R13	Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
Finalità dell'attività di recupero	Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.	
Quantità di rifiuti da recuperare	40.300 t/anno	

Tipologia 7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	
Provenienza	Attività di lavorazione dei materiali lapidei	
Caratteristiche del rifiuto	Materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri	
Codici CER	[010408] [010410] [010413]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea

	R5 - R13	Utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
Quantità di rifiuti da recuperare	700 t/anno	

Tipologia 7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	
Provenienza	Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo	
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti	
Codici CER	[170302] [200301]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale)
	R5 - R13	Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
Quantità di rifiuti da recuperare	5.000 t/anno	

Tipologia 7.31-bis	Terre e rocce di scavo	
Provenienza	Industria agroalimentare in genere e industria laniera	
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di fibra di lana	
Codici CER	[170504]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]
Quantità di rifiuti da recuperare	72.000 t/anno	

Tipologia 12.3	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	
Caratteristiche del rifiuto	Fanghi contenenti oltre l'85% di carbonato di calcio sul secco	
Codici CER	[010410] [010413]	

Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
Quantità di rifiuti da recuperare	1.000 t/anno	

Tipologia 12.4	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	
Provenienza	Lavorazione materiali lapidei di natura silicea	
Caratteristiche del rifiuto	Fanghi filtropressati palpabili contenenti oltre il 50% di silicati	
Codici CER	[010410] [010413]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
Quantità di rifiuti da recuperare	1.000 t/anno	

- la **massima capacità annua di recupero** dell'impianto, nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV del D.M. 05/02/1998, è di 120.000 tonnellate, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ogni singola tipologia di rifiuto sono quelle sopra riportate;
- la **capacità istantanea di messa in riserva** dell'impianto è determinata in 2.800 tonnellate di rifiuti così ripartite:

Tipologia 7.1	CER 170101	190 t
	CER 170102	100 t
	CER 170103	100 t
	CER 170107	100 t
	CER 170802	150 t
	CER 170904	600 t
Tipologia 7.2	CER 010408	50 t
	CER 010410	50 t
	CER 010413	50 t
Tipologia 7.6	CER 170302	400 t
	CER 200301	50 t
Tipologia 7.31-bis	CER 170504	800 t
Tipologia 12.3	CER 010410	40 t
	CER 010413	40 t
Tipologia 12.4	CER 010410	40 t
	CER 010413	40 t

Preso atto

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite divulgazione di pubblico avviso della procedura di VIA sul B.U.R.P. (n. 36 del 23/03/2017) e sui quotidiani "Nuovo Quotidiano di Puglia" e "Il Messaggero", edizioni del 22/03/2017, senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- dei pareri favorevoli, condizionati e incondizionati, espressi dagli Enti convocati in Conferenza di servizi, come da richiami nelle premesse del presente provvedimento;

Valutato:

- che in forza di quanto disposto all'art.14-ter, c. 7, della L. 241/90, è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni della Conferenza;
- che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto;
- che dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza di Servizi, risultano, quali autorizzazioni acquisibili nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di che trattasi, le seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali:
 - Iscrizione nel Registro Provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali sono da ritenersi coordinate o sostituite nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate all'osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente provvedimento;
- che la documentazione di impatto ambientale prodotta, accanto ad una descrizione qualitativa della tipologia dell'opera, delle ragioni della sua necessità, dei vincoli riguardanti la sua ubicazione, ha individuato, in maniera compiuta, la natura e la tipologia degli impatti che l'opera genera sull'ambiente circostante inteso nella sua più ampia accezione, individuando le relative azioni di mitigazione. Sono state valutate le potenziali interferenze, sia positive sia negative, che la soluzione progettuale determina sul complesso delle componenti ambientali, addivenendo ad una soluzione complessivamente positiva;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art.13 della L.R. 11/2001 e s.m.i. al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in esame;

DETERMINA

- di esprimere giudizio di **positiva compatibilità ambientale** relativamente al progetto per l'ampliamento di impianto per il recupero di rifiuti speciali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, sito nella Z.I. di Melissano, proposto da EUROSTRATE S.n.c.. di Fasano Dalmazio e C., società con sede legale in Melissano, Contrada Vore - Z.I.;
- di precisare che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., il presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è **integrato dalle seguenti autorizzazioni/titoli abilitativi:**

- Autorizzazione semplificata per attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate di seguito:

ACQUE METEORICHE

- con riferimento all'autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la società EUROSTRADE S.n.c.:
 - 1) realizzerà i previsti interventi di adeguamento dell'impianto esistente al R. R. n. 26/2013 entro il 15 aprile 2018;
 - 2) realizzerà i sistemi di captazione, di trattamento (secondo impianto di depurazione interrato) e di scarico delle acque meteoriche incidenti sulle aree in ampliamento contestualmente alla realizzazione del nuovo impianto approvato con il presente atto;
 - 3) nelle more dell'attuazione degli interventi di adeguamento e di ampliamento, è autorizzata a scaricare sui negli strati superficiali del sottosuolo, le acque meteoriche di dilavamento, così come da precedente autorizzazione;
 - 4) darà comunicazione a questo Servizio della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento degli scarichi approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia del 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
 - 5) ad opere realizzate, è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea di dispersione, come da allegata planimetria (TAVOLA 5), le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, eccedenti la capacità di riutilizzo, con le seguenti prescrizioni:
 - a) raccogliere separatamente le acque di prima pioggia ed accumularle in vasche a effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - b) rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - c) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - d) mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - e) eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - f) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;

- g) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- h) notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- con riferimento all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la società Eurostrade S.n.c. rispetterà le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) l'attività dovrà rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nelle emissioni:

Emissioni diffuse di polveri totali	5mg/Nm³
--	---------------------------

- 2) le suddette emissioni saranno campionate ai quattro punti cardinali, in posizioni prossime al confine e interne all'impianto, in condizioni meteorologiche favorevoli (assenza di vento o di precipitazioni, ovvero sottovento in caso di debole ventosità);
- 3) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato i campionamenti e le analisi delle suddette emissioni diffuse almeno una volta all'anno e ne trasmetterà i certificati a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della AUSL e al Comune di Melissano;
- 4) i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
- 5) ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
- 6) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
- 7) la società farà effettuare da Tecnico Competente le misurazioni dell'impatto acustico presso le sei postazioni indicate nel P.M.A. con cadenza annuale e ne trasmetterà i risultati agli enti di cui al precedente punto 3);
- 8) la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
- 9) la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
- 10) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporterà l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

PROCEDURE SEMPLIFICATE

- con riferimento alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, la Eurostrade s.n.c. è iscritta, al nr. 155 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, le tipologie ed i quantitativi di rifiuto di seguito riportati:

Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998

Tipologia 7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto	
Provenienza	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	
Caratteristiche del rifiuto	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto	
Codici CER	[170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R13 - R5	Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]
	R5 - R13	Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5])
Finalità dell'attività di recupero	Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.	
Quantità di rifiuti da recuperare	40.300 t/anno	

Tipologia 7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	
Provenienza	Attività di lavorazione dei materiali lapidei	
Caratteristiche del rifiuto	Materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri	
Codici CER	[010408] [010410] [010413]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea
	R5 - R13	Utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
Quantità di rifiuti da recuperare	700 t/anno	

Tipologia 7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	
Provenienza	Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo	
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti	
Codici CER	[170302] [200301]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale)
	R5 - R13	Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
Quantità di rifiuti da recuperare	5.000 t/anno	

Tipologia 7.31-bis	Terre e rocce di scavo	
Provenienza	Industria agroalimentare in genere e industria laniera	
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di fibra di lana	
Codici CER	[170504]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]
Quantità di rifiuti da recuperare	72.000 t/anno	

Tipologia 12.3	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	
Caratteristiche del rifiuto	Fanghi contenenti oltre l'85% di carbonato di calcio sul secco	
Codici CER	[010410] [010413]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
Quantità di rifiuti da recuperare	1.000 t/anno	

Tipologia 12.4	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito
Provenienza	Lavorazione materiali lapidei di natura silicea

Caratteristiche del rifiuto	Fanghi filtropressati palpabili contenenti oltre il 50% di silicati	
Codici CER	[010410] [010413]	
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
	R5 - R13	Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
Quantità di rifiuti da recuperare	1.000 t/anno	

- la **massima capacità annua di recupero** dell'impianto, nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV del D.M. 05/02/1998, è di 120.000 tonnellate, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ogni singola tipologia di rifiuto sono quelle sopra riportate;
- **le quantità massime di rifiuti recuperabili** riportate in tabella per ciascuna tipologia sono indicative: la società potrà variarle nel corso dell'anno, senza però superare il **quantitativo complessivo dei rifiuti di 120.000 t/anno**;
- la **capacità istantanea di messa in riserva** dell'impianto è determinata in 2.800 tonnellate di rifiuti così ripartite:

Tipologia 7.1	CER 170101	190 t
	CER 170102	100 t
	CER 170103	100 t
	CER 170107	100 t
	CER 170802	150 t
	CER 170904	600 t
Tipologia 7.2	CER 010408	50 t
	CER 010410	50 t
	CER 010413	50 t
Tipologia 7.6	CER 170302	400 t
	CER 200301	50 t
Tipologia 7.31-bis	CER 170504	800 t
Tipologia 12.3	CER 010410	40 t
	CER 010413	40 t
Tipologia 12.4	CER 010410	40 t
	CER 010413	40 t

- le quantità assegnate come capacità istantanea di messa in riserva riportate in tabella per ciascuna tipologia sono indicative: la società potrà variarle nel corso dell'anno, senza però superare il **quantitativo complessivo di 2.800 tonnellate**;
- l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere effettuata nel rispetto dei requisiti e delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. 05/02/1998, per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, il passaggio, fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva", è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- le materie prime ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche

del D.M. 05.02.1998; il gestore farà eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sulle stesse;

- al fine della tempestiva identificazione di imprevisti significativi impatti ambientali, di carattere negativo, EUROSTRADE S.n.c. è tenuta ad eseguire le rilevazioni sulle matrici ambientali secondo le modalità, le frequenze e le metodiche indicate nel Piano di Monitoraggio Ambientale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Gli esiti dei controlli e delle analisi condotti saranno trasmessi ad ARPA Puglia, Provincia, alla ASL Sisp e al Comune di Melissano;
- di notificare, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia del presente provvedimento al proponente EUROSTRADE S.n.c. di Fasano Dalmazio e C., tramite PEC indirizzata a **posta@pec.euro-ambiente.com**, e trasmetterlo ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI MELISSANO - Sportello Unico Attività Produttive (**prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA Puglia - Dipartimento di Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - Autorità di Bacino della Regione Puglia (**segreteria@pec.adb.puglia.it**);
 - ASL LECCE - Area Sud – Servizio SISP (**sipsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (**mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it**);
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente atto da parte dell'interessata EUROSTRADE S.n.c.. di Fasano Dalmazio e C.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Allegati:

- Planimetria dell'impianto - Tavola 4;
- Planimetria impianto di trattamento acque meteoriche e scarico – Tavola 5;
- Piano di Monitoraggio Ambientale - Allegato A.1.

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE
(Ing. Rocco Merico)**